COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità

CIG: ZCF28DCAD3 Prot. n. 19-18586/31/4 – 5/6

OGGETTO: Affidamento incarico professionale al professionista arch. Roberto Flaminio per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto Codice opera 06139 – sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra le via Forlanini e Marchesetti

Premesso che:

l'Amministrazione deve dar corso ai lavori di lavori di cui all'appalto Codice opera 06139 – sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra le via Forlanini e Marchesetti;

in vista del prossimo inizio dei lavori si manifesta la necessità di garantire il coordinamento della sicurezza per la fase esecutiva dell'opera;

con determinazione dirigenziale n. 1922 dd. 23.7.2015 è stato approvato l'elenco degli operatori economici per il conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, istituito ai sensi di cui all'art. 267, comma 8, DPR 5 ottobre 2010 n. 2017;

con lettera d'invito dd. 14/05/2019 il Servizio strade e verde pubblico e traffico ha avviato la procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di cui all'oggetto;

con verbale dd. 29/05/2019, conservato in atti l'incarico è stato affidato al professionista arch. Roberto Flaminio;

con determinazione dirigenziale n. 1454 dd. 03/06/2019 - a firma del Direttore del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità - per le motivazioni ivi addotte, è stato pertanto affidato detto incarico al professionista arch. Roberto Flaminio, stabilendone le condizioni;

visto l'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - OGGETTO

Il Comune di Trieste affida al professionista arch. **Roberto Flaminio**, con studio professionale in P.zza Benco 4 a Trieste, iscritto all'Ordine degli Architetti di Trieste al n. 379 che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la fase esecutiva dei lavori - ai sensi del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 - relativamente ai lavori di cui all'appalto Codice opera 06139 – sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra le via Forlanini e Marchesetti.

ART. 2) - CONTENUTI

L'incarico prevede altresì tutti gli adempimenti relativi alla figura professionale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 92 del D.Lgs n. 81 dd. 9.4.2008 e più precisamente:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
g) quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Il professionista sarà obbligato a tenere un registro aggiornato sulle singole attività svolte a fronte del presente incarico. Tale registro dovrà evidenziare, in maniera dettagliata, i sistemi di coordinamento e di gestione adottati, le disposizioni impartite, le riunioni di coordinamento effettuate, allegando i verbali relativi e sarà periodicamente oggetto di verifica e conseguentemente controfirmato da parte del personale tecnico comunale preposto a sovrintendere i lavori.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite in conformità a quanto disposto dal D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle linee guida ANAC, dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti vigenti, nonché dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81.

L'incarico comporta pertanto il coordinamento generale della sicurezza dell'opera durante la sua fase esecutiva, in modo da pervenire ad un'ottimale gestione di tutto ciò che può essere riportato nel capitolo "sicurezza" al fine dell'ottenimento dei risultati previsti.

ART. 3) - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Quale prima attività il professionista incaricato valuterà il piano della sicurezza già approvato e, se necessario, provvederà ai suoi adeguamenti.

Il professionista nello svolgimento dell'incarico sarà vincolato all'osservanza delle istruzioni che verranno impartite a riguardo dal dirigente del Servizio strade e verde pubblico del Comune di Trieste o da suoi incaricati o delegati.

Come risulta dall'offerta presentata dal professionista in data 17/05/2019 (P.G. 2019/106205) ed allegata al presente contratto, il professionista stesso deve garantire una presenza assidua e continuativa nel cantiere dove si svolgono i lavori, con una presenza fisica giornaliera per verificare la corretta applicazione di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza. Il professionista provvederà altresì al rilascio di un report giornaliero.

Il coordinamento della sicurezza dovrà essere svolto in base alla normativa vigente con specifico riferimento al D.Lgs 9.4.2008 n. 81, al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle Linee Guida ANAC, al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti vigenti.

L'Amministrazione comunale - e per essa il Direttore del Servizio strade e verde pubblico - verificherà il rispetto formale con gli obblighi di Legge e contrattuali, ferma restando la responsabilità del professionista stesso.

Tutti gli elaborati prodotti relativi alla fase esecutiva dovranno essere inoltre compilati in forma chiara e facilmente intelligibile, dovranno tener conto degli importi a disposizione e di tutte le regole necessarie per prevenire qualsiasi incidente nei luoghi del cantiere ed ottenere un buon risultato finale in sede di realizzazione.

Il professionista è tenuto a tutte le incombenze previste dalla legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro del piano di sicurezza e coordinamento, sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni relative alla sicurezza ed all'antinfortunistica. Il professionista è tenuto inoltre a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere.

ART. 4) - TERMINI

Il presente contratto decorre dalla data dell'avvenuto affidamento dell'incarico mediante la determinazione dirigenziale n. 1454 esecutiva in data 11/06/2019 citata in premessa - e terminerà al momento della conclusione dei lavori oggetto dell'incarico di coordinamento, indipendentemente dal momento di appalto ed avvio degli stessi.

ART. 5) - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Nello svolgimento dell'incarico, il professionista si impegna ad osservare la massima riservatezza, rinunciando fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva

proprietà dell'Amministrazione comunale che ne può disporre liberamente.

Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal coordinatore per la sicurezza possa essere sollevata eccezione di sorta.

ART. 6) – ONORARIO, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Come risulta dall'offerta presentata dal professionista in data 17/05/2019 (P.G. 2019/106205) ed allegata al presente contratto, il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico - calcolato in base alla vigente tariffa nazionale in merito all'applicazione delle prestazioni di cui al D.Lgs 81/2008 - viene convenuto ed accettato nell'importo di Euro 2.995,36 al netto della Cassa previdenziale al al 4% pari ad Euro 119,81 e dell'I.V.A. 22% pari ed Euro 685,34, per un importo complessivo di Euro 3.800,51

Il pagamento dell'onorario relativo all'incarico per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà liquidato, per il 90% frazionatamente e proporzionalmente ai singoli S.A.L. contabilizzati per tutte le lavorazioni di riferimento.

Il saldo del restante 10% complessivo sarà liquidato all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data del Protocollo Generale di presentazione delle fatture elettroniche parziali o finali.

Se durante lo svolgimento dell'incarico dovessero sopravvenire contestazioni, la liquidazione di quanto dovuto verrà effettuata ad avvenuta verifica e risoluzione delle contestazioni stesse.

Ai fini della liquidazione della parcella si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul codice iban [redacted]

Con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Per il pagamento dell'onorario il professionista è tenuto alla presentazione di fatture in modalità elettronica.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (codice destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente CIG: ZCF28DCAD3 e CUP F97H18002520001

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 7) - COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità per i rapporti di cui sopra, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato responsabile e la società nei confronti dell'Amministrazione committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 6.

ART. 8) - RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la risoluzione contrattuale .

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto - impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune committente, in caso di gravi ed ingiustificati ritardi - in relazione alle necessità dell'Ente o dei lavori - imputabili al professionista nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto.

In maniera particolare il reiterato inadempimento di quanto previsto all'art. 3, secondo comma, del presente atto, potrà portare alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Comune, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, durante l'esecuzione dei lavori e il Comune decida la risoluzione dell'incarico, spetterà al professionista l'onorario di cui all'art. 6 del presente atto in proporzione alla redazione di parti effettivamente svolte in maniera compiuta.

ART. 9) - INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle relative al collegio professionale di appartenenza.

L'incaricato dichiara di non avere conflitti di interesse in corso con il Comune di Trieste e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste, sollevando fin d'ora il Comune stesso da ogni onere al riguardo.

Il professionista si impegna a segnalare tempestivamente

l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 10) - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 14/2002, il professionista ha stipulato la polizz[redacted]on la Compagnia di assicurazioni D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. a copertura dei rischi di natura professionale con decorrenza fino al 31/12/19.

Detta polizza dovrà esser rinnovata sino a conclusione dell'incarico come definita all'art. 4 del presente atto.

ART. 11) - RECESSO

Il professionista può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con R.R.R. almeno 30 giorni prima del recesso.

In tale ipotesi al professionista è corrisposto solamente l'onorario per l'attività svolta fino alla data del recesso.

Il Comune, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere l'onorario per l'attività svolta fino a quel momento.

ART. 12) - RINVIO

Per quanto non esplicitamente citato nel presente atto si fa riferimento, oltre alle norme del Codice Civile, al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, al Decreto del 4 aprile 2001 del Ministero della Giustizia recante l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti.

ART. 13) - CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Trieste.

ART. 14) - DOMICILIO

Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio Archidomus Studio Tecnico Associato, P.zza Benco 4, Trieste, dove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 15) - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico della professionista, oltre che le spese per la vidimazione delle parcelle (eventualmente richiesta o necessaria).

ART. 16) - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 2.995,36

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R.

26.4.1986 n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile la professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 e 15.

Data della firma digitale

IL PROFESSIONISTA: per accettazione

Arch. Roberto Flaminio

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005